

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO FESTE DI VIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 82 del 26 settembre 2002**

**REGOLAMENTO
FESTE DI VIA**

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione

TITOLO II° PROGRAMMAZIONE

- Art. 3 Periodi e luoghi di svolgimento
- Art. 4 Soggetti abilitati a presentare proposte per l'effettuazione di feste di via
l'effettuazione di feste di via
- Art. 5 Proposte – Modalità di presentazione
- Art. 6 Calendario feste di via

TITOLO III° AUTORIZZAZIONE

- Art. 7 Presentazione domanda
- Art. 8 Numero dei banchi
- Art. 9 Richiesta operatori in forma ambulante
- Art. 10 Autorizzazione
- Art. 11 Oneri economici
- Art. 12 Apertura delle attività commerciali e artigiane e dei pubblici esercizi

TITOLO IV° OPERATORI IN FORMA AMBULANTE

- Art. 13 Modalità di partecipazione alle feste di via
- Art. 14 Presentazione delle domande
- Art. 15 Domande per l'inserimento in elenchi
- Art. 16 Redazione elenchi
- Art. 17 Reclami
- Art. 18 Individuazione degli operatori
- Art. 19 Posizionamento - Installazione

TITOLO V° CONTROLLO - SANZIONI

- Art. 20 Sanzioni per gli organizzatori
- Art. 21 Sanzioni per gli operatori
- Art. 22 Provvedimenti sanzionatori

TITOLO VI° DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le manifestazioni su suolo pubblico denominate "feste di via".

Articolo 2 Definizione

1. Per feste di via si intendono quelle manifestazioni, aventi luogo nelle sole giornate domenicali in una o più vie del territorio comunale specificamente individuate in appositi atti di programmazione e autorizzatori, che, attraverso l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative, creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, commerciale, turistico, sportivo.

2. E' vietata la vendita e/o l'esibizione di animali vivi nei banchi degli operatori commerciali su area pubblica e dei produttori agricoli.

TITOLO II° PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 Periodi e luoghi di svolgimento

1. Le feste di via si svolgono nelle domeniche comprese nel periodo che va dall'inizio del mese di marzo alla fine del mese di novembre di ciascun anno in una o più vie del territorio comunale. Sono escluse la domenica di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio qualora anche queste date ricadano di domenica. Sono altresì escluse le domeniche nelle quali si svolgono le manifestazioni sportive "Stramilano" e "Giro d'Italia".

2. Al fine di escludere alcune zone del territorio cittadino già servite commercialmente, con ordinanza sindacale vengono stabilite le aree del territorio comunale ad alta concentrazione commerciale, in cui le feste di via debbono svolgersi senza la presenza di operatori commerciali su area pubblica, degli artigiani e dei produttori agricoli. Tale provvedimento sindacale viene integrato o modificato su proposta del Settore Autorizzazioni Commerciali qualora se ne ravvisi la necessità.

Articolo 4 Soggetti abilitati a presentare proposte per l'effettuazione di feste di via

1. Possono presentare proposte per effettuare Feste di Via i seguenti soggetti:

- a) Associazioni di categoria maggiormente rappresentative purché raccolgano l'adesione di almeno il 40 % degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione;
- b) Associazioni di via regolarmente costituite e riconosciute come tali dall'Amministrazione Comunale purché raccolgano l'adesione di almeno il 40% degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione;
- c) Parrocchie e altri Enti religiosi;
- d) Comitati spontanei di commercianti ed artigiani delle vie coinvolte nell'evento purché raccolgano l'adesione di almeno il 40% degli esercizi esistenti nelle stesse;
- e) Associazioni permanenti e comitati di volontariato o aventi altre finalità sociali meritevoli di considerazione, senza fini di lucro, purché raccolgano l'adesione di almeno il 40 % degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione;

2. Il Settore Zona competente, qualora non ne fosse già in possesso, deve richiedere al soggetto proponente di produrre, entro un termine prefissato e a pena di inammissibilità della domanda, idonea documentazione (statuto, composizione dei comitati, verifica della percentuale di adesione raccolta dagli stessi tra gli esercizi commerciali, ecc..) comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.

Articolo 5 Proposte – Modalità di presentazione

1. Gli organizzatori delle Feste di Via devono far pervenire le proprie proposte tassativamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

2. Le proposte, che devono indicare oltre alla data prescelta per la manifestazione, due o più date alternative, devono essere presentate al Protocollo del Settore Zona nel cui territorio è compresa l'area di svolgimento della manifestazione, contenendo a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

- a) dati relativi al soggetto promotore e richiedente;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- c) vie interessate dalla manifestazione e orario di svolgimento della stessa;
- d) descrizione del programma dettagliato delle iniziative.

3. Le feste di via proposte oltre che a riqualificare e rivitalizzare la zona ove si svolge la manifestazione, devono costituire veri e propri momenti di aggregazione e socializzazione da parte della cittadinanza. La bontà e l'originalità di dette iniziative, che oltre ad essere commerciali e ludiche, devono assumere carattere culturale, sociale, promozionale, sportivo, costituiscono titolo di valutazione per l'inserimento in calendario di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 Calendario feste di via

1. Ogni Consiglio di Zona, valutate tutte le domande, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte degli organizzatori e attenendosi ai criteri stabiliti, delibera quelle da inserire nel calendario annuale.

2. In ogni Consiglio di Zona si può deliberare annualmente un numero di feste di via non superiore alle otto unità. Non può essere deliberata più di una festa di via per domenica. Ogni Consiglio di Zona provvede al coordinamento delle feste di via con le Zone limitrofe.

3. Nel caso di presentazione di più proposte da parte di medesimi soggetti, una volta accertata l'ammissibilità in base ai criteri di cui all'art. 4.1 ed effettuata la valutazione di cui all'art. 5.3, deve essere rispettato un meccanismo di rotazione tale da garantire, a parità di proposta, eguali opportunità a tutti i soggetti proponenti.

4. Sono escluse per l'effettuazione delle feste di via le aree sulle quali si tengono già i mercati scoperti durante la settimana, deve inoltre essere evitata la concentrazione temporale e spaziale delle feste di via tra loro.
5. Al fine della fissazione del calendario delle feste di via, ciascun Settore Zona acquisisce preventivamente il parere del Comando o dei Comandi di Zona della Polizia Municipale competenti per territorio.
6. I Settori Zona, provvedono quindi a trasmettere i rispettivi calendari delle feste di via deliberati dai rispettivi consigli entro la metà del mese di gennaio al Settore Autorizzazioni Commerciali, allegando le proposte presentate dagli organizzatori così come previsto dall'art. 5. Il Settore Autorizzazioni Commerciali, sulla scorta di tali calendari, predispone la proposta complessiva del calendario cittadino che deve essere deliberato dalla Giunta Comunale entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.
7. Se nella predisposizione complessiva del calendario cittadino, vi dovessero essere una o più date con un numero di manifestazioni superiore indicativamente a tre unità, o comunque tale da non garantire un corretto svolgimento delle stesse, oppure se vi dovessero essere date in concomitanza con fiere tradizionali nella stessa zona, il Settore Autorizzazioni Commerciali, tenendo conto delle date alternative proposte, può effettuare spostamenti di propria iniziativa.
8. Nel caso in cui l'organizzatore non individui alcuna data alternativa, il Settore Autorizzazioni Commerciali, in caso di spostamento d'ufficio, riterrà idonee tutte le domeniche comprese tra i mesi di marzo e novembre.
9. L'inserimento di ciascuna manifestazione nel calendario costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, ma non vale di per sé solo, in nessun caso, quale atto di assenso allo svolgimento della festa di via.
10. Le date indicate nel calendario sono tassative. Tuttavia per cause contingibili e di forza maggiore il Direttore del Settore Zona competente, sentiti il Settore Autorizzazioni Commerciali in ordine alla disponibilità degli operatori e il Comando di Polizia Municipale competente per territorio in ordine ai problemi di natura viabilistica e alla disponibilità di personale, può valutare lo spostamento della manifestazione ad altra data.

TITOLO III° AUTORIZZAZIONE

Articolo 7 Presentazione domanda

1. Per il rilascio effettivo dell'autorizzazione allo svolgimento di ogni singola festa di via, gli organizzatori devono proporre specifica domanda all'Amministrazione Comunale, indirizzandola al Protocollo del Settore Zona competente, che può accoglierla solo se la stessa manifestazione risulti inserita nel calendario approvato, di cui all'articolo precedente.
2. Tale domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata, entro il termine tassativo del quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione a pena di irricevibilità, al Settore Zona competente. Viene fatta salva la possibilità di presentare le domande per le feste di via calendarizzate nel mese di marzo entro il termine di venticinque giorni antecedenti la manifestazione.

Le domande devono contenere:

- a) Piantina delle vie interessate con ubicazione delle strutture che evidenzino l'eventuale chiusura al traffico; prospettazione degli eventuali problemi tecnico – viabilistici che lo svolgimento della

manifestazione comporta con l'indicazione delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi;

- b) Numero complessivo degli eventuali operatori commerciali su area pubblica, produttori agricoli e artigiani partecipanti alla manifestazione e relativo organico (per organico è da intendersi il numero di operatori previsti per ogni genere merceologico). Tale numero non potrà essere comunque superiore a centoventi unità;
- c) Numero complessivo degli eventuali operatori commerciali su area pubblica appartenenti ai seguenti generi merceologici: caldarroste, gelati, zucchero filato/pop corn e palloncini, secondo le quantità stabilite dal successivo art. 8.5;
- d) Numero delle eventuali attività dello spettacolo viaggiante divise secondo le diverse tipologie: attività dello spettacolo viaggiante per bambini – attività dello spettacolo viaggiante per adulti – rotonde e tiri - gonfiabili.
- e) Numero degli eventuali artigiani e/o produttori agricoli fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dai prodotti esitati di cui al successivo art. 8.2 e 8.3, con indicazione dello spazio a loro riservato;
- f) Se l'organizzatore richiede l'installazione di un numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili superiore a cinque unità, lo stesso deve produrre un progetto di massima comprensivo, almeno di una pianta planimetrica (firmata da tecnico abilitato) evidenziante lo stato dei luoghi, nonché il posizionamento delle strutture (palchi, pedane, tensostrutture, stands, gazebo, giostre, gonfiabili, ecc.) e gli impianti che si intendono realizzare, nonché relazione tecnica in cui si attesti che le attrazioni sono posizionate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e comunque in modo da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli di sicurezza. Devono inoltre essere approntati idonei mezzi antincendio. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Feste di Via del Settore Autorizzazioni Commerciali entro il venerdì precedente lo svolgimento della manifestazione. Immediatamente prima dell'inizio della manifestazione deve essere effettuato, a cura dell'organizzatore, collaudo in luogo da tecnico abilitato.

3. Programma dettagliato della manifestazione

Articolo 8 Numero banchi

- 1. Il numero degli operatori commerciali su area pubblica, produttori agricoli e artigiani è stabilito in centoventi unità.
- 2. Il numero degli eventuali artigiani e produttori agricoli, direttamente individuati dagli organizzatori e non iscritti negli elenchi redatti dal Settore Autorizzazioni Commerciali, ma fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dalla tipicità dei prodotti esitati, non può superare complessivamente le trenta unità, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.
- 3. Il numero degli eventuali artigiani e produttori agricoli di cui al precedente punto 2, direttamente individuati dagli organizzatori in occasione di manifestazioni ove è esclusa la partecipazione degli operatori di cui al precedente art. 7.2.b può raggiungere le sessanta unità.
- 4. Si adotta quale ingombro standard la superficie fino ad un massimo di mt. 8 x mt. 3 in caso di banco e/o poltrone e divani oppure la superficie massima di mt. 3 x mt. 9 in caso di autonegozio.
- 5. Sono esclusi dagli operatori di cui al precedente punto 1 i seguenti generi merceologici: caldarroste, gelati, pop corn/zucchero filato e palloncini. Rispetto a questi ultimi sarà consentita la partecipazione (compatibilmente con il numero di domande pervenute) di due unità per ciascun genere.

Articolo 9 Richiesta operatori in forma ambulante

1. Qualora nella domanda di cui al precedente art. 7 sia prevista la presenza degli operatori indicati ai punti 7.2.b, 7.2.c, 7.2.d e 7.2.e, copia della stessa deve essere immediatamente trasmessa al Settore Autorizzazioni Commerciali per gli adempimenti di cui al successivo art.18 dal Settore Zona competente.

Articolo 10 Autorizzazione

1. Il Settore Zona territorialmente competente, verificata la regolarità delle domande anche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti e acquisito il parere della Polizia Municipale – Ufficio Manifestazioni – relativamente alle prescrizioni di natura viabilistica e degli altri Settori eventualmente coinvolti, procede al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11 Oneri economici

1. Gli oneri economici per lo svolgimento delle feste di via relativi all'apposizione della segnaletica e delle transenne, alle prestazioni straordinarie della Polizia Municipale per le attività di vigilanza e controllo, alle eventuali deviazioni di linee di mezzi pubblici, alla pulizia straordinaria, alla tassa di occupazione del suolo pubblico e ad altri eventuali tributi, sono a carico degli organizzatori che ne cureranno il pagamento agli Enti interessati.

2. Gli organizzatori possono ottenere il versamento di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della manifestazione da parte degli esercenti il commercio e artigianato in sede fissa, in forma ambulante, dei venditori di caldaroste, gelati, pop corn/zucchero filato, palloncini, degli artigiani, dei produttori e degli esercenti dello spettacolo viaggiante, non superiore al totale delle stesse diviso per il numero degli operatori che partecipano alla manifestazione.

3. Il totale delle spese di cui sopra può comprendere oltre a quelle di cui al punto 1, anche quelle per l'allestimento delle iniziative culturali, sociali e d'intrattenimento inserite nella manifestazione, quelle per la pubblicizzazione della stessa, purché commisurata alla reale portata dell'evento, e un importo corrispondente alle spese generali di organizzazione determinato forfettariamente in misura pari al 15% delle altre spese documentate.

4. Dal totale delle spese in base al quale vanno calcolati i singoli contributi dovuti dagli operatori che hanno partecipato alla Festa di cui al precedente punto 2, devono essere comunque dedotti i contributi in qualsiasi forma percepiti dagli organizzatore da parte di terzi, soggetti pubblici e/o privati, in occasione della manifestazione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo gli organizzatori devono redigere un idoneo rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali contributi ricevuti da terzi, corredato dalla corrispondente documentazione giustificativa. Il rendiconto e la documentazione devono essere prodotti, oltre che per la riscossione dei contributi pro quota da parte degli operatori che hanno partecipato alla manifestazione, ai Settori Zona competenti per gli eventuali controlli entro trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.

Articolo 12 Apertura delle attività commerciali e artigiane e dei pubblici esercizi

1. Lungo le vie interessate alla manifestazione, per tutta la durata del loro svolgimento, gli esercizi commerciali e artigiani e i pubblici esercizi sono comunque autorizzati all'apertura, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni vigenti.

TITOLO IV° OPERATORI IN FORMA AMBULANTE

Articolo 13 Modalità di partecipazione alle feste

1. Annualmente gli operatori in forma ambulante, gli artigiani, i mestieranti, gli esercenti dello spettacolo viaggiante e gli esercenti di gonfiabili sono invitati ad iscriversi ad appositi elenchi suddivisi per categorie merceologiche, tipologie di giostre per bambini - attività dello spettacolo viaggiante per adulti - rotonde e tiri -gonfiabili.

Articolo 14 Presentazione delle domande

1. Il bando è pubblicato entro il 30 Settembre dell'anno precedente le manifestazioni. Gli operatori possono presentare le domande per essere inseriti negli elenchi entro il 30 Novembre dell'anno precedente la manifestazione, salvo diversa indicazione del bando.

Articolo 15 Domande per l'inserimento in elenchi

1. Le domande di inserimento negli elenchi in carta legale devono essere firmate e presentate al protocollo del Comune di Milano.

2. Gli operatori commerciali su area pubblica, gli artigiani e i produttori agricoli che intendono iscriversi nei suddetti elenchi possono presentare non più di due domande di partecipazione per lo stesso bando anche utilizzando autorizzazioni diverse.

3. A pena di esclusione l'istanza deve essere firmata e contenere le generalità del richiedente, il codice fiscale, l'indirizzo ed il recapito telefonico. Alla stessa, dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità.

4. Deve altresì contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà inerenti:

a) per gli operatori commerciali su area pubblica, per i venditori di caldarroste, gelati, popcorn/zucchero filato, palloncini:

- possesso dell'autorizzazione commerciale e dati identificativi della stessa;
- indicazione del raggruppamento merceologico nel quale si richiede l'inserimento e, all'interno dello stesso specificare l'attività prevalente;
- indicazione del periodo di vendita relativo ai generi merceologici caldarroste e gelati, in quanto prodotti stagionali;

In allegato:

- copia del contratto di affittanza o di compravendita se l'autorizzazione è ancora intestata al vecchio proprietario;

b) per gli artigiani:

- possesso dell'iscrizione nell'Albo artigiani e dati identificativi della stessa;

c) per gli esercenti dello spettacolo viaggiante e gonfiabili:

- possesso della licenza comunale art. 69 T.U.L.P.S. e dati identificativi della stessa (solo per gli esercenti dello spettacolo viaggiante);
- indicazione della tipologia di attrazione e, all'interno della stessa specifica dell'attrazione o gonfiabile per il quale si richiede l'inserimento;

In allegato:

- collaudo firmato da tecnico abilitato, non antecedente all'anno; (sarà cura dell'esercente stesso rinnovarlo e presentarlo al Settore Autorizzazioni Commerciali prima di ogni scadenza);
- polizza assicurativa contro i rischi derivanti a terzi; (sarà cura dell'esercente stesso rinnovarla e presentarla al Settore Autorizzazioni Commerciali prima di ogni scadenza);

Articolo 16 Redazione elenchi

1. Il Settore Autorizzazioni Commerciali provvede a redigere tanti elenchi quanti sono i generi merceologici, le tipologie di giostre; uno è riservato ai cosiddetti gonfiabili per bambini.
2. Sono predisposti separati elenchi per gli operatori di cui al precedente art. 8.5;
3. Tali elenchi sono compilati in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Milano.
4. I generi e le tipologie di cui sopra sono stabiliti ogni anno in occasione della pubblicazione del bando di cui all'art. 14.

Articolo 17 Reclami

1. Gli elenchi così redatti sono pubblicati mediante affissione all'Albo il primo giorno di Febbraio non festivo, salvo diversa indicazione riportata nel bando annuale. Entro i cinque giorni lavorativi successivi gli operatori possono presentare eventuali reclami avverso gli stessi.
2. I reclami vengono esaminati entro cinque giorni da una Commissione costituita dall'Assessore, dal Direttore di Settore, dal Funzionario dell'Ufficio.
3. In base all'esito dell'esame dei reclami vengono apportate le relative modifiche. Gli elenchi definitivi sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio prima dell'inizio delle manifestazioni.

Articolo 18 Individuazione degli operatori

1. L'ufficio, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, trasmette all'organizzatore di ciascuna festa i nominativi degli operatori ammessi a partecipare alla stessa traendoli dall'elenco relativo a ciascun genere merceologico e tipologia d'attrazione, seguendo l'ordine progressivo in relazione al numero di partecipanti richiesti dall'organizzatore con la presentazione dell'organico. Detti elenchi vengono contemporaneamente pubblicati tramite affissione presso il Settore Autorizzazioni Commerciali e presso l'Albo Pretorio del Comune.
2. Per le manifestazioni successive si riprende sempre dal primo nominativo non incluso nella lista individuata per la festa precedente, attuando quindi un meccanismo di rotazione.
3. Qualora vi siano più feste di via in una giornata l'Ufficio procede alla redazione delle liste prendendo in esame le richieste degli organizzatori, complete di tutti i pareri e di tutti i documenti occorrenti secondo l'ordine di protocollazione dell'istanza.
4. L'organizzatore prende contatti diretti con gli operatori di cui sopra tramite raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail. Questi ultimi devono comunque far pervenire all'organizzatore stesso conferma scritta della propria partecipazione alla manifestazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.
5. L'organizzatore può quindi sostituire gli operatori che non hanno adempiuto a quanto stabilito nel comma precedente con altri in pari numero a propria scelta purché comunque iscritti negli elenchi di cui all'art. 16.

6. L'organizzatore deve verificare che le sostituzioni non siano effettuate con operatori già assegnati ad altre feste di via in programma nella stessa giornata.

7. L'organizzatore, entro il mercoledì precedente lo svolgimento della manifestazione provvede quindi a presentare al Settore Autorizzazioni Commerciali l'elenco degli operatori, comprensivo anche di quanti non hanno aderito e con l'indicazione delle sostituzioni operate in base a quanto previsto dal comma precedente.

8. Tale elenco, corredato dalla planimetria indicante il posizionamento di ogni singolo operatore, viene controllato e convalidato dall'Ufficio e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio delle attività di vendita e di intrattenimento per gli operatori ivi indicati e solo per essi. Gli operatori che a seguito dei controlli effettuati saranno ritenuti idonei, costituiranno l'organico dei partecipanti alla manifestazione.

9. Nel caso in cui l'operatore che ha confermato la partecipazione alla manifestazione non si presenti il giorno della stessa, l'organizzatore potrà tentare di sostituirlo con altro operatore inserito nell'elenco previsto all'art.16, purchè l'organizzatore sia in grado di dimostrare l'assenza sopravvenuta. Delle eventuali sostituzioni effettuate la domenica mattina, l'organizzatore dovrà fare comunicazione all'ufficio entro il mercoledì successivo alla data di svolgimento della manifestazione. Dalle suddette sostituzioni sono esclusi gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili in quanto necessitano delle relative autorizzazioni di cui al successivo punto 17.

10. Gli operatori commerciali su area pubblica che vendono pop corn/zucchero filato, caldarroste, gelati, palloncini che non aderiscono alla festa di via cui sono stati assegnati, possono essere sostituiti solo con altri operatori iscritti allo stesso gruppo merceologico.

11. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, gli operatori individuati dagli Uffici in base al meccanismo di rotazione di cui al punto 1 che non hanno confermato la propria partecipazione per tre volte nel corso dell'anno senza addurre validi e comprovati motivi o quelli che, pur avendo dato la conferma, non hanno effettivamente partecipato alla manifestazione cui erano autorizzati negli stessi termini, sono immediatamente cancellati dagli elenchi e non possono più partecipare ad alcuna altra manifestazione nel corso dello stesso anno.

12. Gli operatori di cui al precedente punto 9 hanno un termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della manifestazione per poter giustificare l'assenza.

13. Sono da ritenersi validi motivi: malattia, partecipazione a fiere, maternità, servizio militare, lutto familiare (per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado).

14. Sono accettati i certificati prodotti in originale o fotocopia purché questi ultimi siano accompagnati da idonea autocertificazione che dichiari la loro conformità agli originali.

15. Per la partecipazione a fiere deve essere presentata idonea autocertificazione.

16. Gli artigiani e i produttori agricoli fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dalla tipicità dei prodotti esitati, sono direttamente individuati dall'organizzatore in numero complessivo non superiore a trenta unità. Il numero di questi ultimi, in occasione di manifestazioni ove è esclusa la partecipazione degli operatori commerciali su area pubblica, potrà arrivare a sessanta unità. L'organizzatore, all'atto dell'individuazione, deve accertarsi che gli stessi siano in possesso dell'iscrizione al relativo albo e di idonea documentazione comprovante l'effettiva produzione di quanto posto in vendita. Detta documentazione, deve essere esibita durante la manifestazione, agli organi preposti al controllo.

17. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili devono essere muniti di apposita licenza d'esercizio rilasciata dal Settore Autorizzazioni Commerciali.

Articolo 19 Posizionamento - Installazione

1. Gli operatori commerciali su area pubblica, gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili, gli artigiani e i produttori agricoli, devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori della Festa di Via e indicate nella planimetria convalidata preventivamente dal Settore Autorizzazioni Commerciali di cui agli articoli precedenti. In ogni caso gli organizzatori e gli operatori devono garantire l'accesso alle proprietà private, lasciare liberi da ogni impedimento i passi carrabili, mantenere una corsia di larghezza idonea al transito di eventuali mezzi di soccorso. Gli artigiani ed i produttori agricoli, nell'ambito della manifestazione, devono comunque avere uno spazio ad essi riservato.

TITOLO V° CONTROLLO – SANZIONI

Articolo 20 Sanzioni per gli organizzatori

1. Il soggetto promotore è il responsabile della gestione della manifestazione ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare che operasse ingiustificate sostituzioni di operatori in violazione di quanto previsto all'art. 18 viene emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le successive eventuali manifestazioni già inserite nel calendario di cui all'art. 6.-

3. Nel caso non vi fossero ulteriori manifestazioni previste nel medesimo calendario il provvedimento sanzionatorio viene adottato in riferimento all'anno successivo e impedisce quindi il rilascio al medesimo organizzatore di autorizzazioni a svolgere qualsiasi manifestazione nel corso dello stesso o la revoca immediata di quelle eventualmente già rilasciate.

4. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso davanti ad un'apposita commissione composta dall'Assessore, dal Direttore del Settore Autorizzazioni Commerciali e dal Funzionario dell'ufficio competente. La commissione potrà riformare la sanzione, ovvero graduarla in considerazione della gravità dell'infrazione accertata. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Articolo 21 Sanzioni per gli operatori

1. Qualora gli operatori non si attengano alle disposizioni dell'organizzatore o, avendone ricevuto dallo stesso organizzatore legittima richiesta, non contribuiscano alle spese della manifestazione cui abbiano partecipato secondo quanto previsto dall'art. 11 quest'ultimo deve far accertare tale comportamento dagli organi di controllo che, effettuate le verifiche del caso ne danno successiva comunicazione all'Ufficio per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

2. L'Operatore viene quindi depennato da tutti gli elenchi di partecipazione per i sei mesi successivi dell'anno in corso. Qualora il comportamento in violazione alle disposizioni dell'organizzatore sia stato assunto da un operatore in una manifestazione nei mesi di settembre, ottobre, novembre ciò comporta l'esclusione dello stesso da tutti gli elenchi di partecipazione per i primi sei mesi utili del successivo anno.

3. Nei confronti degli operatori non autorizzati in base a quanto previsto dall'art. 18 la cui presenza abusiva sia riscontrata nell'ambito della festa di via autorizzata sono comunque comminate le sanzioni e assunti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 22 Provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente titolo è riservata al Sindaco o al suo delegato, salvo per quelli la cui assunzione sia specificamente attribuita ad altre Autorità da leggi o regolamenti diversi.

TITOLO VI° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e comunque dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.